

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 856/2008 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti limitatamente alla numerazione dei visti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto iii),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) L'attuale contesto giuridico, costituito dal regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio⁽¹⁾ e dalle prescrizioni tecniche complementari adottate dalla Commissione il 7 febbraio 1996 e il 27 dicembre 2000, non consente ricerche affidabili nel sistema d'informazione visti istituito con regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS)⁽²⁾.
- (2) Il sistema di numerazione vigente non consente in particolare di introdurre un numero sufficiente di caratteri nei visti rilasciati dagli Stati membri che ricevono tante domande.
- (3) Ai fini delle verifiche nel VIS è pertanto essenziale disporre di un sistema coerente e unico di numerazione del visto adesivo.
- (4) È opportuno quindi modificare il regolamento (CE) n. 1683/95.
- (5) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen⁽³⁾, che rientra nel settore di cui all'articolo 1, lettera B della decisione 1999/437/CE del Consiglio⁽⁴⁾ relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo.
- (6) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen, ai sensi dell'accordo concluso fra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera sull'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientra nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, delle decisioni 2004/849/CE⁽⁵⁾ e 2004/860/CE⁽⁶⁾ del Consiglio.
- (7) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/261/CE del Consiglio⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.

⁽³⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
⁽⁴⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.
⁽⁵⁾ GU L 368 del 15.12.2004, pag. 26.
⁽⁶⁾ GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78.
⁽⁷⁾ GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3.